



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Settore 6 - Attività Produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali
Demanio Marittimo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 161 DEL 07/08/2026

OGGETTO: D.P.M. VIAREGGIO. DISCIPLINA ACCESSO E BALNEAZIONE CANI LUNGO TUTTO IL LITORALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIAREGGIO PER LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA 2026.

Premesso che:

- l'articolo 6, Parte Prima, dell'Ordinanza Dirigenziale n. 93 del 07/05/2026 recante la "*Disciplina delle attività della stagione turistica estiva e la disciplina delle attività della stagione invernale lungo tutto il litorale di competenza del Comune di Viareggio*" prevede la disciplina dell'accesso dei cani alle spiagge, consentendone la balneazione per il periodo 15 aprile - 15 ottobre di ogni anno "*dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00*";
- da parte di taluni fruitori di spiaggia nonché possessori di animali d'affezione e liberi professionisti operanti nell'ambito del turismo, anche *pet-friendly*, sono pervenute richieste intese ad ottenere la possibilità di eliminare le fasce orarie di balneazione e di consentire, pertanto, la balneazione dei cani durante l'intero arco della giornata;

Ritenuto:

- necessario verificare l'efficacia delle misure sopra proposte mediante un periodo di sperimentazione limitato nel tempo;
- opportuno procedere all'adozione in via sperimentale e, pertanto, limitatamente alla corrente stagione turistica estiva 2026, di un nuovo provvedimento, in sostituzione dell'articolo 6, Parte Prima, dell'Ordinanza Dirigenziale n. 93 del 07/05/2026, per disciplinare l'accesso e la balneazione dei cani lungo tutto il litorale di competenza del Comune di Viareggio;

Considerato che:

- la Regione Toscana, con la Legge n. 59 del 20 ottobre 2009, ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
- il Regolamento Comunale per la tutela degli animali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 13/04/2022 tutela la cultura del rispetto degli animali e la civile convivenza sul territorio comunale;

Visti:

- gli articoli. 28, 30, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- gli articoli 27, 28 e 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- le disposizioni del Regolamento Comunale per la tutela degli animali, con particolare riferimento all'articolo 21 che disciplina l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico da parte dei cani, all'art.23 che disciplina l'accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile da parte degli animali di affezione ed all'articolo 43 in materia di sanzioni per la mancata ottemperanza alle disposizioni del medesimo Regolamento;
- le indicazioni pervenute dalla Polizia Municipale e dalla Capitaneria di Porto di Viareggio;

Sentiti gli Assessori al Demanio Marittimo e alla Tutela degli animali, competenti per materia;

Visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

Visto il decreto sindacale n°18 del 04/05/2026 di attribuzione al sottoscritto dell'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore 6 Attività produttive – Beni demaniali e Patrimoniali

DISPONE

che l'accesso alle spiagge libere da parte dei cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito ai sensi dell'art. 19 della legge Regione Toscana n. 59 del 20/10/2009.

L'accesso è consentito esclusivamente ad animali identificati da *microchip* e regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

E' data facoltà ai concessionari degli stabilimenti balneari, ai sensi della L.R. n. 59 del 20/10/2009, di vietare l'accesso ai cani al proprio stabilimento, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo ed apposizione di idonea cartellonistica recante gli estremi della citata comunicazione, senza comunque pregiudicare il transito attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare.

Come disciplinato dall'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e successive proroghe, il proprietario di un cane e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle spiagge;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato.

In linea con il divieto di sottoporre gli animali a condizioni climatiche avverse senza protezione, è fatto obbligo a chiunque conduca il cane di garantire punti d'ombra e contenitori di acqua dolce per l'abbeverata.

È altresì fatto obbligo a chiunque conduca il cane sugli arenili provvedere alla rimozione immediata delle deiezioni solide e di provvedere al lavaggio con acqua delle deiezioni liquide.

La balneazione dei cani negli specchi acquei antistanti le spiagge è consentita, senza limitazioni orarie, assicurando la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo né manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti.

INFORMA

inoltre che la presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e sostituisce l'articolo 6, Parte Prima, dell'Ordinanza Dirigenziale n. 93/2026 sino al 15/10/2026.

Decorso il termine di efficacia della presente ordinanza, tornano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6, Parte Prima, dell'Ordinanza Dirigenziale n. 93 del 07/05/2026, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Per i contravventori della presente ordinanza, salvo che le infrazioni non configurino un diverso e più grave reato ovvero sanzione amministrativa, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- art. 1161 Codice Navigazione, *“Abusiva occupazione di spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata”*: *“Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo (omissis) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. (omissis)”*;

- art. 1164 Codice Navigazione, *“Inosservanza di norme sui beni pubblici”*: *“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo (omissis) è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098. (omissis)”*.

La presente ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Viareggio ed inviata tramite PEC ai seguenti Enti/Associazioni:

Capitaneria di Porto – cp-viareggio@mit.gov.it

Questura di Lucca – dipps143.00f0pecps.poliziadistato.it

Comando Carabinieri - Viareggio – Compagnia tlu24901@pec.carabinieri.it,

Comando Carabinieri – Torre del Lago - tlu29406@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri – Viareggio – Stazione – tlu20471@pec.carabinieri.it

Agenzia delle Dogane – Ufficio ADM Toscana 3 – sede Viareggio– uadm.toscana3@adm.gov.it
e uadm.toscana3.lucca-viareggio@adm.gov.it

Prefettura di Lucca – protocollo.preflu@pec.interno.it

Commissariato di Polizia – dipps143.5100@pecps.poliziadistato.it

Guardia di Finanza – lu1120000p@gdf.it

Vigili del Fuoco Lucca – com.prev.lucca@cert.vigilfuoco.it

Comando Polizia Municipale di Viareggio – comune.viareggio@postacert.toscana.it

Protezione Civile Viareggio – comune.viareggio@postacert.toscana.it

Ufficio Relazioni Pubbliche Comune di Viareggio – comune.viareggio@postacert.toscana.it

Ufficio Turismo Comune di Viareggio – comune.viareggio@postacert.toscana.it

Sportello Unico Attività Produttive Comune di Viareggio – comune.viareggio@postacert.toscana.it

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli –
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

Associazione Balneari Viareggio – balneariviareggio@legalmail.it

Consorzio Marina di Levante – consorziomarinadilevante@pec.it

Confesercenti Toscana Nord – confesercentitoscananord@consipec.it

Confesercenti Versilia – confesercentiversilia@consipec.it

Confcommercio Lucca e Massa Carrara – confcommerciolucca@pec.it

IL DIRIGENTE

Settore 6 - Attività Produttive e Beni Demaniali e
Patrimoniali

Fabiano Tazioli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FABIANO TAZIOLI in data 07/08/2026